2016.2.5.2.49

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2016.2.5.2.49
AL/2016/10009 del 24/02/2016

OGGETTO 2232

RegioneEmilia-Romagna
Assemblea legislativa | Gruppo assembleare

Bologna, 23 febbraio 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ASSEMBLEA LEGISLATIV
AL.2016. 0010009
del 24/02/2016

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa

SEDE

oggetto n. 2232

RISOLUZIONE

l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che

- la trota fario (*Salmo trutta trutta*) è la specie ittica predominante nei tratti montani e prossimi alle sorgenti di fiumi e torrenti dell'Appennino, caratterizzati da scarse portate, acque fredde e ben ossigenate e forte corrente;

- la trota fario è specie ittica di grande interesse, sia per il suo valore alieutico sia per quello naturalistico rappresentato dalle popolazioni autoctone di ceppo mediterraneo e che, presentando ancora un certo grado di riproduzione naturale, non necessitano per la loro sopravvivenza di continui interventi di ripopolamento;

- i ripopolamenti di trota fario effettuati in passato con materiale ittico di origine continentale europea hanno in parte stravolto l'originaria identità di buona parte delle popolazioni italiane in seguito a fenomeni di ibridazione, tanto che l'Unione europea ha individuato tra le specie degne di tutela la trota (ecotipo *Salmo macrostigma,* quando costituente popolazioni naturali) in quanto considerata "specie vulnerabile" in Europa e specie "in pericolo di estinzione" in Italia;

Considerato che

- la Regione con legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e le attività ad esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici;

- ai sensi dell'art. 26 della sopra citata legge regionale, la Giunta regionale definisce le norme di attuazione della legge (tra cui le specie pescabili, i limiti quantitativi, le dimensioni minime, i periodi di divieto, ecc.) con un apposito regolamento attuativo sul quale l'Assemblea legislativa è chiamata a fornire unicamente un parere di conformità alla legge;

- attualmente le norme prevedono che la pesca della trota fario sia vietata dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo e che si possano catturare esemplari di misura minima di cm. 22 nel numero di 5 per pescatore al giorno;

Rilevato che

- in seguito all'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 di riforma del sistema di governo regionale e locale, le funzioni regionali in materia di tutela della fauna

ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne dovranno essere riordinate adeguando la legge regionale n. 11/2012 e il suo regolamento attuativo, operazione già calendarizzata dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa;

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna la Giunta Regionale

nel redigere il prossimo regolamento attuativo della legge regionale di tutela della fauna ittica, a confermare il periodo di divieto di pesca della trota fario, il numero di catture giornaliere e la misura minima dell'esemplare catturato a cm. 22.

~~Igor Taruffi~~

(TARUFFI - SEL) 1° FIRMATARIO

(PARAINALI PD)

(TORRI - SEL)

(MARCHETTI - PD)

(SERRI PD)

Manuela Rontini (RONTINI, PD)

(FONTANELLI PD) 21.03.2016

(SABATINI PD) 23. 3. 2016 (A)